

DASPO E MISURE ANTIVIOLENZA NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME

Le misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive sono regolate dalla storica legge n° 401 del 13/12/1989 poi integrata ed arricchita dalla legge n°45 del 24 febbraio 1995, n° 377 del 19/10/2001, n° 88 del 24/04/2003 e dal decreto legge n° 162 del 17/08/2005, convertito nella legge n° 210 del 17/10/2005. A tale legislazione si è aggiunta, nel giugno 2005, l'approvazione di tre decreti amministrativi firmati dai ministri dell'Interno Giuseppe Pisanu, dei Beni Culturali Rocco Buttiglione e dell'Innovazione Tecnologica Lucio Stanca e meglio noti come "pacchetto Pisanu". Ma soprattutto, in seguito ai recenti fatti di Catania, il governo ha emanato, in data 7 febbraio 2007 il cosiddetto decreto legge "Amato", ora convertito nella legge n°41 del 4 aprile 2007, che ha notevolmente inasprito le normative vigenti in materia.

IL DASPO

Presupposti e disciplina.

Tra le misure adottate spicca in primo luogo il cosiddetto DASPO, meglio conosciuto, tra ogni tifoso e nell'opinione pubblica, come "diffida"; il DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni SPOrtive) è stato introdotto proprio dalla legge 401/1989, così come modificata; è un provvedimento amministrativo con il quale il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificatamente indicate e a quelli, sempre specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime; il divieto *de quo* è stato esteso, dal D.L. 162/2005, convertito nella legge 210/2005, anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, (legge 401/1989, articolo 6 comma 1), creando, pertanto, un pericoloso conflitto di giurisdizione tra Italia ed altri paesi. Si deve sottolineare come per manifestazione sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). La cosiddetta diffida, che, sulla base del decreto Amato, così come convertito, può avere una durata minima di 1 anno ed una massima di 5 anni (comma 5, articolo 6, legge 401/1989), salvo ulteriori casi in cui arriva fino a 8 anni (comma 7, articolo 6, legge 401/1989), può essere applicata nei casi specifici previsti sempre dall'articolo 6, comma 1, della 401/1989 e più precisamente:

- A) nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi 5 anni per uno dei reati previsti:
 - 1) dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge n°110 del 18 aprile 1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere come mazze ferrate, sfollagente, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche);
 - 2) dall'articolo 5 della legge n°152 del 22 maggio 1975 (divieto di prendere parte a pubbliche manifestazioni, che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto, mediante

STUDIO LEGALE RICCARDI
AVVOCATI

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2
61029 URBINO (PU)
TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona);

- 3) dall'art. 2 comma 2 del decreto legge n°122 del 26 aprile 1993, così come convertito (introduzione di emblemi o simboli razzisti o discriminatori).
- 4) dall'articolo 6 bis comma 1, legge 401/1989: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone”*. L'innovazione più importante apportata dal decreto Amato, così come convertito, è l'estensione dei provvedimenti alle 24 ore precedenti e successive e della pena stessa, a condizione che essi siano relativi alla manifestazione sportiva stessa e come la sanzione sia passata da 1 anno a 4 anni (prima era da 6 mesi a 3 anni). Il legislatore ha sentito l'obbligo di specificare al comma 3 dell'art. 6bis, come la violazione di questa fattispecie e la relativa condanna, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 comma 7, che prevede ora l'applicazione del DASPO fino a 8 anni. Il lancio di materiale pericoloso, tali da creare pericolo per le persone, consente l'arresto in flagranza e il giudizio direttissimo.
- 5) dall' articolo 6 bis, comma 2 della legge 401 del 13/12/1989: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto, ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e' punito, con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica”*. Prima del decreto Amato, così come convertito, oltre alle previsioni più lievi (arresto fino a 6 mesi o ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. Reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto derivava il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva), era richiesta specificatamente la creazione di un pericolo per le persone, mentre ora tale requisito è inspiegabilmente scomparso. Anche in questo caso, al comma 3 dell'art. 6 bis, il legislatore ha sentito l'obbligo di specificare come la violazione di questa fattispecie e la relativa condanna, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 comma 7, che prevede ora l'applicazione del DASPO fino a 7 anni. Lo scavalco o l'invasione di campo, tali da creare pericolo per le persone, consente il rito direttissimo; per quanto riguarda l'arresto in flagranza la norma che lo consente, ossia il comma 1 bis dell'art. 8 della legge 401/1989 appare alquanto contraddittoria:

STUDIO LEGALE RICCARDI
AVVOCATI

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2
61029 URBINO (PU)
TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

in effetti tale comma fa rientrare nell'arresto in flagranza, i casi indicati dal comma 1 dell'art. 6 della legge 401/1989, tra cui è ricompresa anche la fattispecie in oggetto ma subito dopo la norma fa riferimento ai casi di cui all'art. 6 ter e 6 bis comma 1, senza fare riferimento al comma 2.

- 6) dall'articolo 6 ter, legge 401/1989: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro”*; l'innovazione più importante apportata dal decreto Amato è che, mentre in precedenza il possesso di artifici pirotecnici comportava l'arresto da tre a diciotto mesi un'ammenda da 150 a 500 euro, ora, a parte l'inasprimento della sanzione, la fattispecie porta altresì all'applicazione del DASPO. Inoltre la fattispecie può trovare applicazione anche nelle 24 ore precedenti e successive alla manifestazione, per fatti però connessi alla manifestazione stessa (quest'ultima postilla è stata aggiunta in sede di conversione, altrimenti poteva essere paradossalmente diffidato anche, ad esempio, un padre colpevole di aver accesso un petardo per festeggiare il compleanno del figlio). Il semplice possesso di artifici consente inoltre di procedere all'arresto in flagranza e al rito direttissimo.

- B) nei confronti di coloro che hanno preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o di coloro che abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Ma soprattutto il “decreto Amato”, così come convertito, ha introdotto, all'articolo 6, il cosiddetto DASPO preventivo, in quanto è ora ben possibile diffidare tutti coloro che, sulla base di elementi oggettivi, risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Particolari disposizioni, non comprese nella legge 401/1989, che portano all'emanazione del DASPO sono:

- a) quella prevista dall'art 1 sexies della legge n° 88/2003, che prevede l'applicazione della misura nei confronti di coloro che esercitano attività di bagarinaggio; Stabilisce infatti l'articolo 1 sexies della legge n°88/2003, come modificata ed integrata dal decreto legge n°162/ 2005 (ora convertito nella legge 210/2005) che chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, e' punito con la sanzione

STUDIO LEGALE RICCARDI
A V V O C A T I

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2
61029 URBINO (PU)
TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le disposizioni sul DASPO. Tale statuizione appare abbastanza contraddittoria in quanto tale caso non rientra tra quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 6, ossia tra quelli previsti per la corresponsione del DASPO e dell'obbligo di firma.

b) quella prevista dall'art. 1 septies della legge n°88/2003 che prevede l'applicazione del DASPO, per un periodo da 3 mesi a 2 anni, nei confronti di coloro che non rispettano il regolamento d'uso dell'impianto dedicato a manifestazioni calcistiche; in particolare statuisce l'articolo *"l'accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può esser aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesimo violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni"*.

c) quelle previste dal 3 comma dell'articolo 2 decreto legge n°122/1993, così come convertito nella legge 205/1993 ove è prevista l'applicazione del DASPO, per un periodo di 5 anni (salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ovvero se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327):

1) nel caso di persone denunciate o condannate:

- per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; si fa riferimento pertanto a reato di stampo razziale (articolo 3: *" Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo incita a commettere o*

STUDIO LEGALE RICCARDI
AVVOCATI

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2
61029 URBINO (PU)
TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni");

- per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962, ossia per reati in tema di genocidio;
 - per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 previsti dalla stessa legge (articolo 3 legge 205/1993: *"Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà."*);
- 2) nel caso di persone sottoposte a misure di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- 3) nel caso di cui all'articolo 18, primo comma, n. 2-bis, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

In definitiva, nel caso di soggetti denunciati o condannati per delitti di stampo razziale, per delitti in materia di genocidio o che hanno subito una misura di prevenzione perché ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, il termine della diffida e dell' eventuale obbligo di presentazione sarà di 5 anni, mentre, nei casi ordinari, il comma 5, articolo 6 della legge 401/1989, statuisce che la durata può variare dagli 1 ai 5 anni.

- d) Da ultimo vi è la deliberazione dell'8 marzo 2007 adottata dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive con la quale sono stati messi al bando tamburi o altri mezzi di diffusione sonora e striscioni non autorizzati; lasciando all'apposita sezione l'analisi dettagliata di tale normativa, si deve però specificare come l'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato, comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento del trasgressore, cui potrà peraltro essere comminato il DASPO. Dunque l'osservatorio ha introdotto, in tema di striscioni, un altro presupposto per la diffida.

Discorso a parte merita invece il comma 7 dell'art. 6 della 401/1989; in effetti tale comma, già soppresso, è stato modificato sia dal decreto Pisanu, sia dal decreto Amato, così come convertito, con quest'ultimo che ha esteso il DASPO, comminato dal Giudice, fino al termine massimo di 8 anni, con un minimo di 2 anni.

L'applicazione del comma 7 dell'art. 6, con tutte le contraddizioni vigenti, è prevista per tutti i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ed anche

STUDIO LEGALE RICCARDI
A V V O C A T I

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2
61029 URBINO (PU)
TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

per i casi di violazione della diffida e dell'obbligo di firma; il DASPO è altresì previsto anche nel caso dei provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena in seguito a giudizio direttissimo (comma 1, articolo 8, legge 401/1989).

Il provvedimento di diffida si ricollega dunque necessariamente:

- 1) a coloro che risultano denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva negli ultimi 5 anni per i seguenti reati:
porto d'armi od oggetti atti ad offendere,
travisamento del volto ;
introduzione simboli razzisti ;
lancio di materiale pericoloso, tale da creare un pericolo per le persone;
invasione o scavalcamiento;
possesso di artifici pirotecnici;
- 2) alla semplice pericolosità sociale (ricollegata all'incitamento e all'istigazione alla violenza) del soggetto anche in caso di mancato compimento di un reato. Si sottolinea però come questa seconda ipotesi è stata ampiamente compromessa dalla sentenza n°3245/05 emessa dal Consiglio di Stato, con la quale si è inequivocabilmente stabilito che non è possibile procedere all'applicazione del DASPO in assenza di un procedimento penale aperto a carico del diffidato. E comunque la giurisprudenza ha precisato che si deve ritenere integrato il requisito della pericolosità sociale solo nel caso di specifica istigazione alla violenza, portando dunque ad escutere che possano essere oggetto di sanzioni le provocazioni, lo "sfottò" o il semplice folklore da stadio.
- 3) con il decreto "Amato", così come convertito, alla pericolosità sociale valutata sulla base di elementi oggettivi.
- 4) Al di fuori della legge 401/1989 si potrà subire il DASPO in caso di:
 - delitti di stampo razziale;
 - delitti in materia di genocidio;
 - misura di prevenzione a persone ritenute dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica;
 - mancato rispetto del regolamento d'uso dell'impianto;
 - mancato rispetto delle norme anti-bagarinaggio;
 - introduzione di striscioni senza autorizzazione;

Al provvedimento di diffida il questore può accompagnare la sanzione dell'obbligo di firma nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificatamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni cui il diffidato è interessato, sia in casa, sia in trasferta; tale obbligo può essere stabilito per una o più volte, negli orari indicati e deve essere imposto tenendo conto dell'attività lavorativa dello stesso (articolo 6 comma 2 legge 401/1989). Il questore può tuttavia autorizzare

l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto il luogo di privata dimora o altro diverso luogo in cui questi sia reperibile durante le manifestazioni sportive (comma 8 articolo 6 legge 401/1989). L'istanza va presentata entro un termine ragionevole per rispettare i tempi tecnici necessari all'accoglimento della richiesta. Tale disposizione comprende i casi in cui il soggetto abbia la necessità di comparire dinanzi ad una questura diversa da quella indicata nel DASPO. Il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione, sulla base del decreto Amato, così come convertito non possono avere durata inferiore a 1 anno e superiore a 5 anni (con l'eccezione del caso di condanna del giudice, per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, che ne prevede la durata fino a 8 anni); sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell' autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione (5 comma, articolo 6 legge 401/1989) ed hanno effetto dalla prima manifestazione successiva alla loro notifica. Si deve ricordare che le norme antiviolenza, previste dalla 401/1989, così come modificata dai successivi interventi legislativi, si applicano anche agli episodi avvenuti durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive (art. 8 ter, legge 401/1989).

Si precisa altresì come la violazione del DASPO e dell'obbligo di firma, comporta la condanna alla reclusione da 1 a 3 anni (comma 6, articolo 6, legge 401/1989) e la multa da 10.000 a 40.000 euro; in ogni caso la misura dell'obbligo di firma é comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il provvedimento di diffida (comma 5, articolo 6, legge 401/1989)

Competenza territoriale del questore.

Un problema che non può essere tralasciato è quello di stabilire se sia competente il questore del luogo in cui il soggetto risiede o quello in cui si sono svolte le manifestazioni sportive e dove si sono verificati gli episodi. Il decreto legge n°717 del 22/12/1994 aveva in realtà statuito la competenza del questore della provincia ove si svolge la competizione agonistica; la legge di conversione di tale decreto, n°45 del 24/02/1995, ha però stralciato tale disposizione per cui non vi è, a tutt'oggi, nessuna previsione legislativa a riguardo. L'attuale orientamento della Corte di Cassazione è quello di ritenere competente il questore del luogo dove si sono svolte le manifestazioni sportive e dove si sono verificati gli episodi (cfr: Cass. Sez. I 4/06/2003, n° 26064; Cass. Sez. I 2/07/2003, n° 39470; Cass. Sez. I, 15/10/2003, n° 42744; Cass. Sez. I 15/06/2004, n° 29114). Ciò ha stravolto il precedente orientamento dei TAR che invece ritenevano competente il Questore del luogo di residenza del soggetto (cfr: TAR Veneto, Sez. III, 20/12/2002, n° 6652; TAR Veneto, Sez. III, 1/03/2003, n° 1608). Non si ritiene pertanto applicabile il 1 comma, articolo 4 della legge 1423/1956 che regola le misure di prevenzione e che stabilisce la competenza del questore ove la persona pericolosa dimora; ciò in quanto le norme anti-violenza avrebbero sì il carattere di misure di prevenzione, ma di natura atipica rispetto a quelle ordinarie. Si rende comunque necessario un intervento legislativo chiarificatore, in considerazione del fatto che, in concorrenza con la competenza del questore del luogo in cui si sono verificati i fatti, non è comunque esclusa anche quella del questore del luogo di residenza, con conseguente pericolo di sovrapposizione. Con riferimento al DASPO con obbligo di firma, non si debbono tralasciare i contrasti sorti in merito al potere del giudice della convalida di

esaminare anche la competenza territoriale del Questore che ha emesso il provvedimento. Detto contrasto sarà specificatamente esaminato più avanti, nel paragrafo dedicato ai poteri del giudice della convalida; sempre più avanti non potremo esimerci dal prendere in considerazione anche i problemi di natura logistica derivanti da tale indirizzo giurisprudenziale, rapportati ai ristrettissimi tempi di convalida.

Il procedimento.

Il DASPO, come già ricordato, è un provvedimento amministrativo ed è pertanto assoggettato alle prescrizioni di cui alla legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa. E' dunque obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato (art. 7, 241/1990). Non si deve confondere pertanto tale comunicazione con la diffida che semmai verrà eventualmente comminata all'esito del procedimento. La comunicazione è personale e scritta e deve contenere l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio responsabile del provvedimento e del suo titolare, dell'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti (articolo 8, 241/1990). Gli interessati hanno in effetti diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento (articolo 10, 241/1990). L'obbligo di comunicazione trova però eccezione per cause d'urgenza ed è per questo motivo che esso, in concreto, raramente trova applicazione; la Corte di Cassazione ha in effetti escluso che sussiste l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, proprio in considerazione delle esigenze di celerità ed urgenza che si ritengono vigenti in questo ambito. Il soggetto pertanto riceve direttamente la notifica della diffida, a procedimento ormai concluso, senza la possibilità di intervenire e senza che l'amministratore abbia potuto tener conto delle esigenze di lavoro. Se al DASPO si affianca l'obbligo di comparizione, esso è comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale o presso il Tribunale dei minorenni se il soggetto è minore, del luogo ove ha sede l'ufficio della Questura che ha emesso il provvedimento; le prescrizioni vengono a cadere se il Pubblico Ministero, con decreto motivato:

- a) non avanza richiesta di convalida al Giudice per le Indagini Preliminari entro quarantotto ore dalla notificazione del provvedimento;
- b) se avanza tale richiesta ma il Giudice per le Indagini Preliminari non pronuncia ordinanza di convalida nelle quarantotto ore successive (comma 3 articolo 6 legge 410/1989).

La mancata convalida nei termini presenta problemi in ordine alle sue conseguenze: secondo alcuni orientamenti essa travolgerebbe soltanto l'obbligo di comparizione (che è considerato una misura di prevenzione incidente libertà personale) e non il DASPO, (che ha natura di atto amministrativo incidente sulla libertà di circolazione). Secondo altri orientamenti, invece, la mancata convalida travolgerebbe entrambe le misure. E' un altro punto non chiaro della legge e tale mancata chiarezza si ripercuote anche sugli strumenti difensivi, come esamineremo più avanti. La notifica del DASPO, con obbligo di presentazione, è comunque accompagnata dall'avviso

che l'interessato ha facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento (comma 2 bis, articolo 6 legge 410/1989). Contro l'ordinanza di convalida è proponibile ricorso per Cassazione anche se il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza stessa (comma 4 articolo 6 legge 410/1989).

Strumenti difensivi.

Bisogna innanzitutto distinguere due diversi momenti in cui il diritto di difesa può essere esercitato, quello precedente e quello successivo all'emissione del provvedimento di diffida, accompagnato o meno dall'obbligo di firma. Come precedentemente indicato, il DASPO, è un provvedimento amministrativo e come tale disciplinato dalle prescrizioni di cui alla legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa. E' dunque obbligatoria la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato (art. 7, 241/1990). E' durante tale fase precedente che si giocano le maggiori possibilità, ma è un' eventualità assai rara per quanto già sottolineato in precedenza: in effetti l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere tralasciato per ragioni d'urgenza e celerità che la giurisprudenza dominante rinviene nel caso concreto. Ciò significa, appunto, che il soggetto riceve direttamente la notifica senza aver ricevuto alcuna comunicazione d'avvio del procedimento e senza la possibilità di intervenire nello stesso. Particolare curioso è capire come l'amministrazione possa tener conto delle esigenze lavorative del diffidato senza averlo sentito e dunque senza sapere nulla circa la sua occupazione. Dopo che la misura è stata adottata è comunque possibile esercitare azione di tutela, ma i tempi possono essere lunghi e tali da far ottenere un eventuale successo quando ormai la diffida è scaduta. Ciò vale soprattutto per l'eventuale ricorso al T.A.R., mentre, per ciò che riguarda la misura dell'obbligo di firma bisognerà cercare di far evitare la convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari ed eventualmente, se tale tentativo non è andato a buon fine, ricorrere in Cassazione.

Fase precedente.

La difesa preventiva può dunque essere esercitata solo nei casi in cui l'amministrazione provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento. Solitamente, per i motivi precedentemente indicati, ciò non si verifica e il soggetto riceve direttamente la notifica del provvedimento, senza aver ricevuto comunicazione alcuna. Se la comunicazione dovesse essere tuttavia effettuata, la difesa si gioca sul rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1990; in effetti, ai sensi degli articoli 7 e 8 della stessa legge, è obbligatoria, la comunicazione di avvio del procedimento e l'indicazione dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio responsabile del provvedimento e del suo titolare, dell'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti. Se ciò avviene si presenta apposita richiesta di poter prendere visione degli atti, funzionale alla successiva presentazione di memorie scritte e documenti così come previsti dall'articolo 10 della legge. Il soggetto ha quindi la possibilità, tramite la presentazione di memorie, di esporre le sue ragioni e ciò costituisce un indubbio vantaggio al fine di evitare i provvedimenti previsti dalla 401/1989. C'è anche da

dire però che, se contestualmente pende un procedimento penale per reati sportivi, potrebbe altresì essere rischioso scoprire le proprie carte alla cieca, senza sapere nulla delle indagini svolte o in corso di svolgimento. Nel caso in cui la comunicazione non indica gli elementi di cui all'art. 8, bisogna presentare alla Questura o personalmente, facendosi protocollare la domanda, o con raccomandata ar, specifica richiesta di poter ottenere le informazioni mancanti; se la Questura risponde negativamente o non risponde affatto, rispettivamente entro 30 giorni dal diniego o subito dopo che siano decorsi 30 giorni dalla domanda, ciò costituisce un motivo da inserire nel ricorso al T.A.R., per la cui presentazione conviene tuttavia attendere l'esito del procedimento e vedere se verrà emesso il provvedimento di diffida. In particolare, in caso di risposta negativa si potrà fare riferimento alla violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto bisogna tenere conto come è pur vero che l'amministrazione può mantenere il segreto sugli stessi, ma la stessa legge 241/1990, all' art. 24 comma 7 statuisce espressamente come *"deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici."*

Fase successiva.

Si arriva a tale fase se, come spesso accade, tutti i tentativi di evitare il DASPO sono stati inutili; a tal proposito dobbiamo distinguere due ulteriori ipotesi

- 1) diffida senza obbligo di presentazione.
- 2) diffida con obbligo di presentazione.

1) E' possibile presentare:

- a) ricorso gerarchico al prefetto, che ha scarsissime possibilità di essere accolto;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità e non per motivi di merito;
- c) ricorso al TAR; esso, lo si deve ricordare, ha tempi alquanto lunghi; è però possibile richiedere, contestualmente, la sospensione del provvedimento che viene invece decisa, in senso positivo o negativo, in tempi relativamente brevi;
- d) istanza al Questore ex articolo 6 comma 5 legge 401/1989 in ogni momento, qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione; si fa riferimento tanto ai casi di archiviazione o assoluzione nel procedimento penale che determinano la revoca del provvedimento, tanto al semplice mutamento delle condizioni di pericolosità sociale del soggetto. Anche in riferimento a tale possibilità si distingue il 3 comma dell'articolo 2 decreto legge n°122/1993, così come convertito nella legge 205/1993 (soggetti denunciati o condannati per delitti di stampo razziale, per delitti in materia di genocidio o che hanno subito una misura di prevenzione, per i quali è già prevista una diffida di 5 anni), in quanto, in questo caso, il provvedimento viene meno solo in caso di
 - archiviazione;
 - sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento;
 - provvedimento di revoca della misura di prevenzione;

- se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327.

Bisogna tenere a mente che il DASPO non solo deve essere adeguatamente motivato in relazione ai presupposti che la legge richiede per la sua emanazione, ma deve anche non essere affetto da genericità per cui esso dovrà contenere l'indicazione della sua durata, delle competizioni sportive alle quali si riferisce, dei luoghi interdetti al soggetto. D'altronde il fine del legislatore è quello di determinare concretamente il divieto in modo tale da non creare divieti indeterminati che sarebbero soltanto idonei a creare confusione nel soggetto destinatario della misura. Inoltre qualora un soggetto riceva il DASPO senza alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento, dovrà presentare istanza di accesso agli atti. In caso di rigetto dell'istanza potrà adire il T.A.R. per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In effetti, come già detto in precedenza, è pur vero che l'amministrazione può mantenere il segreto sugli atti, ma la stessa legge 241/1990, all' art. 24 comma 7 statuisce espressamente come *"deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici."*

- 2) E' con riferimento alla diffida con obbligo di presentazione che la legge presenta le sue più grandi problematiche. In effetti bisogna considerare come il soggetto, in caso di diffida ingiustamente comminata, avanza il diritto di veder cancellate entrambe le misure; ciò comporta non poche difficoltà, per tutta una serie di motivi: ci si deve chiedere innanzitutto, nel silenzio della legge, cosa succede nel caso in cui venga a decadere una delle due misure, ad esempio quella relativa all'obbligo di firma; viene a decadere, in tale ipotesi, anche il DASPO o esso permane? In altre parole la decadenza dell'obbligo di firma travolge l'intero atto o ognuna di queste misure ha una propria autonomia?. Come già indicato in precedenza, secondo alcuni orientamenti, la mancata convalida, travolgerebbe entrambe le misure; ma secondo l'orientamento prevalente invece, essa travolgerebbe soltanto l'obbligo di comparizione e non il DASPO; ciò in quanto tali misure incidono l'una (l'obbligo di presentazione) sulla libertà personale, l'altro (il DASPO) sulla libertà di circolazione ed hanno pertanto natura diversa. E' un altro punto non chiaro della legge e tale mancata chiarezza, determina non pochi problemi in merito alla scelta degli strumenti difensivi. In effetti contro l'obbligo di firma è possibile presentare memorie al Giudice per le Indagini Preliminari e, in caso di convalida da parte di costui, ricorso in Cassazione; ma il G.i.p. e la Cassazione si pronunciano, nella grande maggioranza dei casi, secondo l'orientamento prevalente predetto, solo sull'obbligo di firma, per cui, in caso di mancata convalida da parte del G.i.p. o in caso di accoglimento del ricorso, da parte della Cassazione, rimane comunque la diffida. Allora al fine di tutelarsi anche in merito al DASPO, il soggetto dovrebbe esperire il ricorso amministrativo che in primo luogo può dare il via ad una pronuncia diversa rispetto agli organi giurisdizionali sopra indicati. Ma soprattutto bisogna prendere in considerazione come il recente indirizzo giurisprudenziale dei Tribunali Amministrativi Regionali è orientato per l'inammissibilità dei ricorsi stessi quando al DASPO si venga ad accompagnare l'obbligo di presentazione convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari; i T.A.R. si ritengono in

STUDIO LEGALE RICCARDI
A V V O C A T I

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2
61029 URBINO (PU)
TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

definitiva competenti solo in caso di DASPO puro e semplice, senza dovere di firma, senza tenere in considerazione il principio secondo cui il divieto di accesso è pur sempre un atto amministrativo, a prescindere dall'ulteriore sanzione comminata, che obbliga il soggetto a presentarsi in commissariato e senza considerare neppure che le convalida operata dal Giudice non ha carattere definitivo, essendo esperibile il ricorso in Cassazione. Se tale indirizzo dovrebbe essere confermato, ci si troverebbe pertanto nella paradossale situazione per cui il soggetto, qualora venga cancellato l'obbligo di presentazione, rimane colpito da DASPO (visto che, come detto, l'orientamento prevalente ritiene che la cancellazione dell'obbligo di firma non travolge entrambi i provvedimenti). L'unico rimedio utilizzabile sarebbe l'istanza al Questore, ex articolo 6, comma 5, legge 401/1989 che, lo si ricorda, è tenuto a revocare la misura quando siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, anche a causa provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Al fine di ottenere la cancellazione di entrambe le misure bisognerà pertanto esperire: per ciò che concerne il DASPO, il ricorso amministrativo, muovendo, dinanzi al T.A.R., le osservazioni di cui sopra, al fine di contrastare tale indirizzo giurisprudenziale; il ricorso in Cassazione per ciò che concerne l'obbligo di presentazione. Se si vuole evitare il ricorso amministrativo (ad esempio a causa dei costi e della lunghezza del procedimento) si potrà attendere l'eventuale, mancata convalida dell'obbligo di presentazione o la sentenza favorevole della Cassazione e presentare successivamente l'istanza al Questore ex articolo 6, comma 5, legge 401/1989 (che, come sopra ricordato, è anche l'unica soluzione fintanto che i T.A.R. continueranno a dichiarare la loro carenza di giurisdizione verso il DASPO accompagnato dall'obbligo di firma convalidato dal giudice). Si tenga conto che, nel caso di diffida con obbligo di firma sembra altresì possibile rivolgersi al G.i.p. che ha convalidato il provvedimento al fine di richiederne la revoca. Anche a prescindere da tale recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, i problemi tuttavia permangono in quanto il controllo sulle due misure segue due canali differenti (giudici amministrativi per il DASPO, G.i.p. e Cassazione per l'obbligo di firma) e non è affidato ad un soggetto unico, come sarebbe necessario per evitare inutili pronunce tra loro contrastanti e conflittuali. Ciò premesso bisogna distinguere:

- a) il provvedimento di DASPO;
 - b) l'obbligo di presentazione.
-
- a) I rimedi possibili sono quelli precedentemente indicati, ossia il ricorso gerarchico al Prefetto, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorso al TAR l'istanza al Questore.
 - b) Se al DASPO si affianca l'obbligo di comparizione, esso è notificato all'interessato e comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale o presso il Tribunale dei minorenni se il soggetto è minore, del luogo ove ha sede l'ufficio della Questura che ha emesso il provvedimento. Il Pubblico Ministero, se ritiene che vi siano i presupposti, ne chiede la convalida, con decreto motivato, al Giudice per le Indagini Preliminari entro il termine perentorio di quarantotto ore dalla notificazione; il Giudice per le Indagini Preliminari ha altre quarantotto ore, che decorrono dalla richiesta, per

convalidare il provvedimento; se vengono superate le 96 ore complessive, l'obbligo di presentazione e non la diffida, che invece, per i motivi indicati in precedenza, rimane, viene a cadere. Dopo l'eventuale ordinanza di convalida, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, è possibile, ai sensi del comma 4, articolo 6, legge 401/1989, proporre ricorso in Cassazione entro 15 giorni. L'obbligo di presentazione del soggetto ha determinato però grandi problematiche, con notevoli contrasti e discussioni dottrinali e giurisprudenziali; in particolari tali problematiche si riconnettono a:

1) esercizio del diritto di difesa:

Il soggetto ha teoricamente la possibilità di difendersi sia davanti al Pubblico Ministero, sia di fronte al Giudice per le Indagini Preliminari, tenendo conto, tra l'altro, che la notifica del DASPO, con obbligo di presentazione, è comunque accompagnata dall'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento (comma 2bis, articolo 6, legge 401/1989). Nella pratica tutto è molto difficile perché il Pubblico Ministero può immediatamente, appena ricevuta la comunicazione, presentare richiesta di convalida, anche senza decreto motivato, nonostante le previsioni di legge ed il Giudice per le Indagini Preliminari, sempre immediatamente, può convalidare il tutto, con palese e chiara violazione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione. A tal proposito si sottolinea come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 23 maggio 1997, ha respinto la questione di costituzionalità della normativa in esame ritenendo che, la necessità di garantire all'interessato una adeguata difesa va coniugata con la celerità nell'applicazione della misura e con l'adozione di forme semplificate di contraddittorio e che non è necessario assegnare al procedimento le medesime garanzie previste per la convalida dell'arresto e del fermo di polizia giudiziaria in quanto il provvedimento assunto da parte del giudice per le indagini preliminari ha portata e conseguenze molto più limitate sulla libertà personale del destinatario, rispetto a quelle delle misure pre-cautelari o di altre ancora che, comunque, incidono in maniera ben più rilevante, sullo stesso bene. Ciò premesso si deve però sottolineare come la stessa Corte ha aggiunto che, anche alla stregua del principio generale che nel processo penale consente alle parti ed ai difensori di presentare al giudice memorie o richieste scritte (art. 121 cod. proc. pen.), non si può ritenere impedito all'interessato di esercitare la facoltà di esporre le proprie ragioni al giudice per le indagini preliminari e che, per eliminare il vizio di costituzionalità dell'attuale disciplina, il destinatario del provvedimento, come è stato previsto dalla legge, deve essere espressamente avvisato della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, appositamente nominato, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Tale facoltà deve evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge e resta ovviamente salvo il potere del legislatore di apprestare una specifica disciplina al riguardo. E' ben vero dunque che la Corte ha da un lato ritenuto che il diritto di difesa venga salvaguardato con il semplice avviso all'interessato della possibilità di presentare memorie, ma dall'altro ha però statuito che non si può ritenere impedito all'interessato di esercitare la facoltà di esporre le proprie ragioni al giudice per le indagini preliminari, suggerendo un intervento legislativo volto a disciplinare, in via minuziosa, il procedimento ritenuto evidentemente lacunoso. In definitiva l'avviso

STUDIO LEGALE RICCARDI
A V V O C A T I

VIA PIANO SANTA LUCIA N. 2
61029 URBINO (PU)
TEL: 0722/329656 - FAX 0722/328451

di cui all'articolo 6, comma 2 bis della legge 401 del 1989, introdotto proprio in seguito alla pronuncia della Consulta, non è perciò sufficiente a garantire il diritto di difesa, in quanto la rapidità dei tempi di convalida, può rendere impossibile la presentazione di memorie difensive. Sarebbero proprio necessarie quelle modifiche legislative suggerite dalla Corte, al fine di disciplinare, oltre ai tempi massimi, anche i tempi minimi per la convalida del provvedimento. A conferma di ciò non sono state rari i provvedimenti con cui la Cassazione ha annullato i provvedimenti di convalida del Giudice per le Indagini Preliminari proprio a causa della mancanza di un termine congruo per esercitare il proprio diritto di difesa. Sulla concreta individuazione di un termine minimo però la giurisprudenza non ha fornito soluzioni univoche: secondo l'orientamento prevalente si ritiene insufficiente la convalida avvenuta nello stesso giorno (cfr: Cass. Sez. I, 25/01/1999 n° 606; Cass. Sez. I, 7/11/2003, n° 6313; Cass. Sez. III 10/12/2001 n° 3428) e comunque in un termine inferiore alle 24 ore, ritenendo adeguato il termine minimo di 24 ore (Cass. Sez. I 23/10/2002, n° 39340; Cass. Sez. I 12/12/2002, n° 3759; Cass. Sez. I 12/12/2002, n° 3761; Cass. Sez. I 15/10/2003, n° 41693; Cass. Sez. I 12/02/2003 n° 8832; Cass. Sez. I 25/09/2003 n° 410). Accanto alla giurisprudenza dominante ci sono però altri orientamenti che hanno sostenuto l'illegittimità della convalida se avvenuta in un termine inferiore alle 48 ore (cfr: Cass. Sez. I 28/01/2000, n° 686; Cass. Sez. I 12/12/2002 n° 5718; Sez. I 9/05/2003 n° 30312), in un termine di 24 ore (cfr: Sez. I 6/10/2000, n° 5566; Sez. I 12/12/2002 n° 5718) o anche di 28 ore se l'interessato risiede in un luogo diverso da quello del giudice competente (Cass. Sez. I 1/07/2003; n°29588). La giurisprudenza della Suprema Corte ha anche ritenuto legittima la convalida nel caso in cui siano decorsi 22 ore (cfr: Cass. Sez. I 22/11/2001, n° 45785), 30 ore (notifica alle ore 12,55, convalida 19,15 del giorno successivo, cfr: Cass. Sez. I 5/10/2000, n°825) due giorni e mezzo (cfr : Cass. Sez.III 19/06/2002 n° 32815) dalla notifica. Senza considerare come una ulteriore sentenza della Cassazione statuisce espressamente che la convalida, pur non potendo intervenire *ad horas*, , non deve tuttavia collocarsi solo in prossimità del termine di 48 ore, dovendo comunque il provvedimento rapportarsi con le caratteristiche di immediatezza e celerità del provvedimento" (cfr: Cass. Sez. I 10/06/2000 n° 4464). Il quadro dunque è tutt'altro che chiaro e regna una certa confusione. Si deve inoltre aggiungere come il termine minimo di convalida dovrebbe essere stabilito anche facendo riferimento all'attuale indirizzo giurisprudenziale, che considera competente il questore del luogo in cui si sono verificati i fatti, in luogo del questore dove il soggetto è residente; ciò determina, ai fini della convalida, la competenza del giudice dello stesso luogo; in effetti, anche nel caso di convalida avvenuta non prima che siano decorse 48 ore, il diritto di difesa può essere praticamente impossibile (si pensi ad esempio ad un tifoso pugliese diffidato in Piemonte o viceversa): dando per scontata l'impossibilità ad essere ascoltati personalmente, nel giro di poche ore il diffidato dovrebbe mettersi in contatto con un legale cui esporre i fatti ed il legale dovrebbe a sua volta: preparare una memoria difensiva e contattare immediatamente, ovviamente via telefono, la cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari del luogo dove il questore ha emesso il provvedimento, cui richiedere il nome del giudice competente per il caso concreto. Ciò potrebbe risultare complicato e non solo perché si tratta di uffici che il legale non conosce, essendo posti a centinaia di chilometri, ma anche perché, specie nelle grandi città, gli uffici del Giudice per le Indagini Preliminari sono numerosi e non è facile, sia venire rapidamente a sapere il nome del giudice competente, sia ottenere che la memoria, inviata via fax, venga

inserita nel fascicolo, prima che questi si pronunci sulla convalida. Ciò a meno di non voler scegliere un legale del luogo in cui sono avvenuti i fatti il quale potrà muoversi con maggiore rapidità e facilità in uffici giudiziari che sono quelli di appartenenza e con i quali viene ad avere maggiore dimestichezza; ma tale ipotesi determina ovvi problemi sia di natura logistica (è molto più difficile, rispetto al luogo di residenza, riuscire a reperire, in tempi rapidissimi, un professionista in un luogo che non si conosce) sia di coordinamento tra cliente e legale, distanti tra loro centinaia di chilometri. Si può pertanto dedurre che sarebbe più logico, anche al fine di un miglior diritto di difesa, attribuire la competenza ad emettere i provvedimenti del caso, al questore del luogo in cui il soggetto risiede.

2) doveri e poteri del giudice della convalida:

Un'altra disquisizione, in merito alla convalida giudiziale, è quella relativa ai doveri dello stesso Giudice per le Indagini Preliminari nell'esercizio delle sue funzioni. In effetti accade spesso che, oltre al P.M., anche l'autorità giudiziaria abbia provveduto a convalidare il provvedimento senza effettuare nessuna valutazione sulla fondatezza della misura, a volte provvedendo semplicemente ad utilizzare dei modelli già preparati, apponendo la propria firma in calce agli stessi. A tal riguardo e contrariamente alla precedente disquisizione sui termini di convalida, sono intervenute due importantissime pronunce, due della Corte Costituzionale, un'altra delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione a fare chiarezza su tale argomento. In precedenza la giurisprudenza, aveva dato origine a orientamenti contrapposti ed altalenanti in ordine al potere del giudice di dover provvedere:

- a) ad una semplice visto, ovvero ad una verifica meramente formale circa l'indicazione, da parte del questore, dei presupposti di legge, senza verificarne l'effettiva esistenza;
- b) ad una valutazione circa l'esistenza, in concreto, dei requisiti di legge.

In riferimento a tale contrapposizione bisogna rilevare come solo una corrente minoritaria ha fatto riferimento ad un mero controllo formale, ed al rinvio "*per relationem*" alle valutazioni del questore (cfr: Cass. Sez. I, 6/02/1996; Sez. I, 5/10/2000, n° 825; Cass. Sez. III, 19/06/2002, n° 32815; Cass. Sez. I 20/01/2004, n° 3875; Cass. Sez. I 19/02/2004, n° 9684), mentre altre sentenze hanno statuito che la motivazione "*per relationem*" con rinvio al provvedimento del questore è legittima solo se esso è congruamente motivato, facendo riferimento al caso concreto (cfr: Cass. Sez. I 4/06/2003, n° 27363; Cass. Sez. I 12/02/2003, n° 12719). La giurisprudenza dominante, invece, si è schierata per il controllo penetrante del giudice circa la corrispondenza del provvedimento ai requisiti di legge ma anche in tale ambito gli orientamenti non sono stati univoci. In effetti alcune pronunce hanno statuito che è necessaria la valutazione della pericolosità del soggetto (cfr: Cass. Sez. I 20/01/1997, n°284; Cass. Sez. III 10/12/2001, n°3428 e 1671; Cass. Sez. III, 4/12/2001 n° 3352; Cass. Sez. VI 20/09/2002, n° 433); alcune, senza alcun accenno alla pericolosità sociale, ritengono che le considerazioni del giudice non si devono estendere al contenuto delle prescrizioni e alla durata (cfr: Cass. Sez. I, 17/03/1998, n°1598 e 1599; Cass. Sez. I, 20/11/1998, n°5754; Cass. Sez. I n°3558 del 15/05/2000) e al compimento di una autonoma attività istruttoria (cfr: Cass. Sez. I 24/03/1998); alcune fanno riferimento alla verifica delle ragioni di necessità ed urgenza, dell'adeguatezza del contenuto e delle modalità applicative, anche sotto il profilo

della durata (cfr: Cass., Sez. I, 26/03/2003, n° 20654; Cass., Sez. I, 24/01/2003, n° 6293; Cass. Sez. I 20/01/2004, n° 3876), alcune alla durata e della pericolosità (cfr: Cass. Sez. VI 11/12/2002, n° 8026), alcune solo al requisito della necessità ed urgenza (cfr: Cass. Sez. III 14/02/2003, n° 18075). La vicenda è stata come detto chiarita da due pronunce della Corte Costituzionale (cfr: 23/04/1998, n° 136; 4/12/2002, n° 512), che hanno tracciato la linea da seguire ed infine e soprattutto, visti i non risolti contrasti, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 44273 del 27 ottobre 2004. La Corte Costituzionale, aveva già rilevato come il carattere strumentale del provvedimento che dispone l'obbligo di comparizione, rispetto al divieto di accesso, non esclude che al giudice per le indagini preliminari, al momento di decidere se convalidare o meno il provvedimento stesso, spetti pur sempre il controllo sulla ragionevolezza ed esigibilità (136/1998) del provvedimento medesimo e come la natura di atto suscettibile di incidere sulla libertà personale impone che il giudizio di convalida effettuato dal giudice per le indagini preliminari non possa limitarsi ad un mero controllo formale, bensì, debba essere svolto in modo pieno (512/2002). Fino ad arrivare alla sentenza n° 44273 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito come, ai fini della convalida del provvedimento di comparizione personale, identificato come misura di prevenzione, il controllo del Giudice per le Indagini Preliminari, deve essere esteso all'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge e richiesti dalla natura di prevenzione, con la conseguenza che si dovrà valutare la necessità ed urgenza del provvedimento, la pericolosità concreta del soggetto, la congruità della durata della misura, eventualmente disponendone una riduzione temporale. In effetti, visto che l'obbligo di comparizione è atto ad incidere sulla libertà personale, al fine di conciliare la norma con l'articolo 13 della Costituzione, è necessario che il controllo del giudice abbia natura di sindacato pieno, con particolare riferimento ai presupposti che la misura di prevenzione richiede ed individuando concretamente, in modo certo (Cass. Sez. III, 13/10/2005, n° 37123), quali siano le manifestazioni sportive oggetto del provvedimento. Si ritiene inoltre che il Giudice della convalida debba vagliare l'eventuale incompetenza del soggetto che ha emesso il provvedimento; ciò in quanto per la convalida è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la stessa amministrazione emittente; da ciò deriva che il giudice deve controllare anche la competenza territoriale del Questore, derivando da essa anche la sua competenza territoriale. Anche con riguardo a tale potere tuttavia, c'è molta confusione e ci sono stati casi in cui la giurisprudenza si è pronunciata in senso contrario (cfr: Cass. Sez. I, 5/11/2003).

Valutazione circa l'opportunità di esperire i rimedi difensivi.

Abbiamo fino ad ora esaminato i possibili rimedi difensivi contro il divieto di accesso e contro l'obbligo di firma. Bisogna però anche prendere in considerazione quando sia il caso di esperirli, al fine di non perdere né tempo, né denaro. Tale valutazione non è affatto semplice in quanto le combinazioni che si possono venire a prospettare, per ogni singolo caso, sono talmente variegate che risulta complicato effettuare una completa ed esauriente sintesi delle iniziative da intraprendere. In definitiva, al di là di ogni indicazione teorica, bisognerà effettuare una valutazione facendo riferimento all'evolversi di ogni singola situazione concreta. In via generica, si può tuttavia sottolineare che bisogna distinguere le ipotesi in cui il soggetto, parallelamente alla corresponsione delle misure:

1) risulta indagato per un reato per il quale è prevista tale corresponsione.

In una ipotesi di tal genere la difesa nella fase precedente all'emissione della diffida (sempre che vi sia la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo che, come abbiamo ampiamente sottolineato, può essere tralasciata nel caso concreto) dovrà essere valutata, in quanto è ben vero che il soggetto può esporre le proprie ragioni, ma al contempo può essere rischioso scoprire le proprie carte senza sapere il contenuto degli atti di indagine. Converrà comunque difendersi dinanzi al Giudice chiamato a convalidare l'obbligo di firma, in considerazione della gravità del provvedimento e che tale iniziativa ha un costo limitato in termini economici e di tempo. Le cose cambiano invece con riferimento al ricorso al T.A.R. o in Cassazione: in questi casi infatti, non solo tali rimedi richiedono una certa spesa e tempi alquanto elevati, ma essi, fatta eccezione per eventuali vizi di legittimità, sono destinati a non portare alcun giovamento, in quanto tutto dipenderà dagli esiti del procedimento penale; il ricorso al T.A.R. o alla Cassazione, sempre con l'eccezione di eventuali vizi di legittimità, verrà dunque inesorabilmente respinto, fintanto che il processo penale non si risolve, o se esso si è risolto con una condanna per il soggetto, per cui è inutile intraprenderli. Occorrerà invece attendere gli esiti del processo penale, in quanto, se esso viene archiviato o in caso di assoluzione, viene a decadere il DASPO e il relativo obbligo di firma. Si ricordi che il comma 5, articolo 6 della legge 401/1989, statuisce espressamente che le sanzioni sono revocate o modificate, quando, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno le cause di emissione. Si tenga conto altresì come, nel caso di diffida con obbligo di firma sembra possibile rivolgersi al G.i.p. che ha convalidato il provvedimento al fine di chiederne la revoca. Non si deve tralasciare però come spesso, per i reati in oggetto, che costituiscono il presupposto per le misure di diffida e di obbligo di firma, è previsto il giudizio direttissimo, che ha tempi alquanto rapidi di definizione; quindi, in questi casi, ogni iniziativa è rimessa dopo la conclusione del processo di fronte al giudice che, lo si ricorda, a seguito dello stesso giudizio direttissimo, ai sensi del comma 1, articolo 8 della legge 401/1989, può comminare il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, anche nei casi di condanna con sospensione condizionale della pena.

2) non è indagato per reato alcuno o è indagato per reati che non costituiscono il presupposto per l'applicazione della diffida.

In tali casi non essendoci dipendenza da un procedimento penale o essendo instaurato un procedimento penale che nulla ha a che vedere con le sanzioni in tema di diffida, converrà esperire tutti i rimedi, sia in riferimento all'obbligo di firma (memorie al G.I.P. ed eventuale successivo ricorso in Cassazione), sia in sede amministrativa (memorie ex legge 241/1990; ricorso al T.A.R.); ciò specialmente quando la diffida, e l'eventuale obbligo di firma, hanno una durata non trascurabile (si ricordi che la diffida può arrivare fino a 5 anni e, in alcuni casi, 8 anni). Fermo restando che è sempre possibile presentare, in ogni momento, l'istanza al questore, prevista dal comma 5, articolo 6 della legge 401/1989.

LE ALTRE MISURE ANTIVIOLENZA

Arresto, flagranza differita, misure coercitive.

Il comma 1-bis, articolo 8, della legge 401/1989 stabilisce che, oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'art 6 ter (quest'ultimo in forza del decreto Amato, così come convertito in legge) e all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso in cui al divieto non si accompagni la prescrizione di cui al 2 comma del medesimo articolo 6 (quest'ultima disposizione sempre in forza del decreto Amato, così come convertito in legge); l'arresto è inoltre consentito nel caso di violazione del DASPO di cui al comma 7 dell'art. 6.

Oltre ai casi standard previsti dal codice di procedura penale agli articoli 380 e 381, si può pertanto procedere ad arresto in relazione alle fattispecie di reato che giustificano l'emissione del DASPO, previste dal comma 1 dell'articolo 6, dal comma 1 dell'articolo 6 bis (lancio di materiale pericoloso,), dell'art. 6 ter (possesso di artifici pirotecnici) e nel caso di violazione del DASPO e dell'obbligo di firma (articolo 6 comma 6 legge 401/1989). In realtà la disposizione è alquanto contraddittoria, in quanto i reati di cui all'art. 6 bis e 6 ter sono già ricompresi in quelli indicati dall'art. 6 comma 1 della legge 401/1989, per cui non si comprende perché si sia voluta fare questa specificazione.

Il decreto Amato, così come convertito, ha sentito l'obbligo di specificare altresì come l'arresto può essere consentito, nel caso di violazione del DASPO anche quando ad esso non si accompagni l'obbligo di firma ma sembra una disposizione superflua in quanto il comma 6 dell'art. 6 fa a sua volta riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ossia alla diffida sia con obbligo, sia senza obbligo di firma. Lo stesso decreto Amato, così come convertito, prevede l'arresto immediato anche nell'ipotesi in cui sia violato il DASPO applicato dal Giudice. Di grande impatto è stata poi l'introduzione di cui al comma 1-ter, articolo 8 della legge 401/1989, in base alla quale, nei casi di cui al comma 1-bis, precedentemente indicati, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto (la flagranza prima del decreto Amato, così come convertito, era di 36 ore). Tale disposizione costituisce l'introduzione dell'istituto della flagranza differita che tante polemiche ha suscitato e sta suscitando. Vi è poi la disposizione del comma 1-quater, articolo 8, legge 401/1989, che statuisce che, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280 del codice di procedura penale. Nei casi in oggetto il giudice, in deroga a quanto stabilito dal nostro codice di procedura penale, può pertanto applicare una misura coercitiva. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater, sono particolarmente sanzionatorie e si deve evidenziare come, la loro

efficacia, quasi a sottolinearne l'eccezionalità, era limitata fino al 30 giugno 2005; è intervenuto però l'articolo 6 del decreto legge n°115 del 30 giugno 2005, convertito nella legge n°168 del 17 agosto 2005, a prorogarne la durata per altri 2 anni, fino al 30 giugno 2007. Da ultimo tali eccezionali misure sono state ancora prorogate fino al 30 giugno 2010 dal decreto Amato, così come convertito.

Giudizio direttissimo.

Stabilisce l'articolo 8 bis della legge 401/89, che per i reati indicati nell'articolo 6 comma 6, nell'articolo 6 bis, commi 1 e 2, nell'art. 6 ter e nell'articolo 8 comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo salvo che siano necessarie speciali indagini. Si procederà dunque per giudizio direttissimo, nei casi di:

- a) contravvenzione del DASPO e dell'obbligo di firma;
- b) lancio di materiale pericoloso, in modo da creare un pericolo per le persone;
- c) indebito scavalco o invasione del terreno di gioco;
- d) possesso di artifici pirotecnici;
- e) reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, nei casi in cui vi sia stato arresto in flagranza; in realtà anche tale prescrizione è alquanto contraddittoria, in quanto l'art. 8 comma 1 pur facendo riferimento a fattispecie di reato, prescrive ulteriori ipotesi di divieto di accesso che il giudice può comminare non prevedendo dunque, specificatamente, ipotesi criminose.

Se sono necessarie ulteriori indagini si procederà invece con rito ordinario.

A tali ipotesi si aggiungono quelle che fanno riferimento a reati di stampo razziale e inerenti al genocidio; per tali reati, non solo la diffida e l'eventuale obbligo di firma hanno durata di 5 anni, ma i soggetti che ne integrano la fattispecie, sono sottoposti a giudizio direttissimo, salvo che, anche in tale caso, siano necessarie altre indagini (comma 5, articolo 6, legge 205/1993).

DASPO ed obbligo di presentazione comminati dal giudice.

Il legislatore, con il comma 1 dell'articolo 8, legge n°401/1989, ha stabilito che nei casi di arresto in flagranza e di arresto previsto dai commi 1 bis e 1 quater, per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Nei casi cioè in cui il giudice conceda la libertà al soggetto, in seguito a fermo o arresto, o gli conceda, in seguito a giudizio direttissimo e alla eventuale condanna, la sospensione condizionale della pena, questi potrà prescrivere il DASPO. Discorso a parte merita la modifica apportata dal decreto legge n°162 del 17 agosto 2005, convertito nella legge n°210 del 17 ottobre 2005, al comma 7 dell'articolo 6 della legge 401/1989; con tale modifica si è statuito che, con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 (violazione del DASPO e dell'obbligo di firma) e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso e l'obbligo di presentarsi

in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da 2 a 8 anni (prima del decreto Amato, così come convertito, la durata andava dai due mesi ai due anni). Tale statuizione sorprende non poco in considerazione del fatto che lo stesso comma 7 era stato abrogato dalla legge n° 377/2001, per cui non si capisce come tale norma possa trovare applicazione.

Turbativa di competizioni agonistiche (articolo 7, legge 401/1989)

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una competizione agonistica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila; la competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive (comma 1 articolo 7 bis, legge 401/1989).

Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.

Misure di prevenzione (comma 1 e 2 articolo 7 ter, legge 401/1989).

Il decreto Amato, così come convertito, ha introdotto l'art 7 ter il quale statuisce quanto segue: le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 575 del 1965.

Violenza o minaccia nei confronti degli addetti all'ordine pubblico o steward.

I soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive purchè riconoscibili e in relazione

alle mansioni svolte sono equiparati a pubblici ufficiali. In effetti nei loro confronti si applicano gli articoli 336 e 337 del codice penale riferiti alla violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (Articolo 6-quater legge 401/1989).

Il decreto Amato, così come convertito in legge, ha altresì introdotto, all'articolo 6 quater, il comma 1 bis il quale statuisce come nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1, persone prive dei requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono od in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L'articolo 7 del decreto Amato, così come convertito, ha introdotto il seguente articolo: art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). *“nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni”*. Inoltre all'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: *“le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone”*.

Aggravante del reato di danneggiamento.

L'art. 3 bis del decreto Amato, così come convertito in legge, ha introdotto un'aggravante del reato di danneggiamento con l'introduzione del numero 5 bis (fatto commesso *“sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive”*).

Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

L'art. 8 del decreto Amato, così come convertito in legge, ha introdotto il divieto, per le società sportive, di sovvenzionare, in qualsiasi modo, i tifosi colpiti da DASPO, da misure di prevenzione o che siano comunque stati condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Lo stesso divieto è esteso nei confronti di gruppi non legalmente riconosciuti ossia ai gruppi di fatto (praticamente i gruppi ultras). In effetti viene fatta eccezione per le associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza. Ogni legame tra società sportive e associazioni riconosciute, viene però congelato se queste ultime annoverino tra i propri membri, persone colpite da DASPO, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti tenuti. Alle società

sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.

Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio.

E' probabilmente la disposizione più incredibile del decreto Amato, così come convertito in legge. È infatti fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. In pratica il soggetto diffidato e comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati sportivi, sarebbe impossibilitato all'acquisto di un biglietto con conseguente e paradossale bando perenne dagli stadi. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Le società devono inoltre esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura. Tale statuizione si ricollega e da attuazione all'art. 1 septies della legge 88/2003, il quale statuisce ed impone il rispetto del regolamento d'uso, ora sanzionato addirittura con il DASPO. Le disposizioni sopra indicate, contenute nell'art. 9 del decreto Amato, così come convertito, riguardano comunque le sole competizioni riguardanti il gioco del calcio